

## Quadro normativo

L'art. 32 della L.18 giugno 2009, n. 69 prevede che «gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati». Questa previsione normativa determina l'istituzione dell'Albo Pretorio in versione digitale (di seguito nel documento "Albo on line").

La decorrenza di tale obbligo è stata indicata dall'art. 2 comma 5 della L. 26 febbraio 2010, n. 25 al 1° gennaio 2011<sup>1</sup>. Le amministrazioni pubbliche che devono sottostare a questo regime giuridico sono quelle indicate nel D.Lgs. 165/2001, art. 1, comma 2<sup>2</sup>.

La pubblicazione all'Albo pretorio "tradizionale" dell'ente di determinate tipologie di atti non è sancita in un unico provvedimento legislativo ma tale obbligo risulta disseminato in una serie di norme, anche di rango diverso. Da questo contesto normativo deriva che le tipologie di atti che attualmente vengono pubblicati all'Albo Pretorio cartaceo sono molteplici e la previsione di pubblicazione risponde a finalità di tipo diverso. La pubblicazione all'Albo Pretorio ha valore di strumento di conoscenza legale nei confronti della generalità dei cittadini.

## Funzioni principali e generalità ALBO ON-LINE

La funzione principale dell'Albo Pretorio in versione cartacea è quella di essere strumento legale di conoscenza di atti prodotti dalla P.A. nell'esercizio delle sue funzioni e favorisce, insieme ad altri strumenti, il diritto di accesso e di informazione dei cittadini. Come già evidenziato, l'Albo nell'attuale contesto normativo accoglie atti in ragione di finalità diverse. Il trasferimento della modalità di pubblicazione dall'ambiente cartaceo a quello digitale comporta di fatto una maggiore ed immediata disponibilità e diffusione di dati, suggerendo l'opportunità, in sede di regolamentazione dell'attività dell'Albo e in considerazione della necessità di rispettare la normativa in materia di tutela dei dati personali, di ripensare e razionalizzare la funzione dell'Albo stesso, limitandola alla sola funzione di pubblicità e conoscenza legale. Altre tipologie di pubblicazione effettuate per rispondere a finalità ed esigenze diverse potranno trovare adeguata collocazione in altre parti dei siti web istituzionali degli enti e riceveranno, eventualmente, adeguata regolamentazione con specifico atto.

---

<sup>1</sup> La legge 25/2010, di conversione del D.L. 194/2009, ha prorogato il termine contenuto nel comma 5 dell'art. 32 della legge 69/2009, che attualmente recita: "5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio".

<sup>2</sup> Si riporta il comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 165/2001: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".